



Berna, 24 febbraio 2014

---

## Bollettino informativo

### Indicazione del numero d'identificazione delle imprese [IDI](#) nell'e-dec e nell'NCTS Export

---

A partire dal 1° gennaio 2016 l'indicazione del numero d'identificazione delle imprese (IDI) nelle rubriche "Importatore" e "Destinatario" (e-dec Import) nonché nella rubrica "Mittente" (e-dec Export e NCTS Export) sarà obbligatoria.

Al fine di facilitare il passaggio a tale obbligo e di testare i processi interni corrispondenti, l'AFD ha già aperto le relative rubriche nelle applicazioni e-dec e NCTS Export.

**Dal 1° marzo 2014 gli spedizionieri sono pregati di indicare nelle dichiarazioni doganali, se possibile, i IDI dell'importatore e del destinatario all'importazione (senza trattini o punti, esempio CHE123456789) e del mittente all'esportazione.**

Gli esportatori che hanno intenzione di ritirare loro stessi le decisioni d'imposizione elettronica (Dle), si assicurano che i loro IDI, dichiarati da loro stessi o su loro ordine (spedizionieri), siano registrati nella banca dati GCD (gestione dei clienti della dogana). Solo così sarà, in effetti, possibile ottenere la Dle.

Principato del Liechtenstein:

Attualmente, le imprese residenti nel Liechtenstein non hanno ancora l'IDI. Il procedimento per l'attribuzione di un IDI svizzero alle imprese del Liechtenstein è ancora in elaborazione. Un'informazione completa da parte delle autorità del Principato per le imprese in questione sarà effettuata prossimamente.

Divisione Statistica del commercio estero